

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

RIUNIONE DEL 2 AGOSTO 1951

(52ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente LONGONI

I N D I C E

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Prolungamento dei termini della legge 10 ottobre 1950, n. 842, concernente la durata dei brevetti » (N. 1784):

PRESIDENTE	Pag. 524, 525, 526
CASTAGNO	525, 526
TARTUFOLI	525, 526
GIUA	525, 526

« Proroga al 31 dicembre 1951 del termine per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli » (N. 1796) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	527, 528
MOLINELLI	527, 528
GIUA	528
DE LUCA	528
TARTUFOLI	529

(Discussione e rinvio)

« Tariffa professionale degli attuari » (Numero 1773):

PRESIDENTE	Pag. 523, 524
BRAITENBERG	524
DE LUCA	524
GIUA	524
FALCK	524
ASQUINI	524

La riunione ha inizio alle ore 17,15.

Sono presenti i senatori: Asquini, Bellora, Benedetti Tullio, Braitenberg, Carmagnola, Castagno, De Gasperis, De Luca, Falck, Fiore, Flecchia, Giua, Guglielmone, Jannaccone, Longoni, Molinelli, Origlia, Pezzullo, Roveda, Sartori, Tamburrano e Tartufoli.

MOLINELLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Tariffa professionale degli attuari » (N. 1773).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tariffa professionale degli attuari ».

Le finalità di questo provvedimento sono chiaramente indicate nella relazione ministeriale, e io ritengo pertanto che, se i colleghi sono d'accordo, potremmo senz'altro passare ad una rapida discussione ed approvazione.

BRAITENBERG. La professione degli attuari è relativamente nuova. La maggior parte di essi sono dipendenti da società di assicurazione sulla vita e soltanto pochissimi esercitano la libera professione. Ho esaminato la tariffa e non l'ho trovata esagerata se si confronta con quella dei ragionieri; non parliamo di quella degli avvocati. Inoltre, poichè essa non è rigida, il cliente può sempre venire ad un accordo. Ritengo pertanto che il progetto di legge potrebbe essere subito approvato.

DE LUCA. Io non sarei in grado di esprimere una opinione concreta, non conoscendo sufficientemente questa nuova professione, quindi dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Ma esiste la legge fondamentale del 1942 per gli attuari....

DE LUCA. Non faccio distinzioni di sostanza giuridica, dico solo che elevare alla dignità di professione libera questa categoria e attribuirle una tariffa sono cose cui si dovrebbe giungere dopo che la questione sia stata un po' esaminata.

GIUA. Le osservazioni dell'onorevole De Luca mi hanno un poco toccato, anche perchè io potrei in parte trovarmi nella sua situazione, in quanto non vado al di là della matematica attuariale. Però non possiamo respingere la discussione di un disegno di legge che viene presentato, perchè non conosciamo il genere di professione in esso richiamata. Se dovessimo adottare questo criterio dovremmo respingere chissà mai quanti disegni di legge. Il senatore De Luca potrebbe però proporre che su questo disegno di legge si nomini un relatore che lo illustri nella prossima riunione.

FALCK. Siccome il senatore De Luca parla di una professione nuova, io faccio rilevare che la legge risale 1942, quindi da questo punto di vista sarebbe stato opportuno che qualcuno ci avesse riferito sulla legge del 1942.

BRAITENBERG. I colleghi ricorderanno che quest'anno abbiamo approvato una leggina che obbliga le società di assicurazione sulla vita a far firmare i bilanci da un attuario. In questa occasione io mi sono informato e ho appreso che la maggior parte degli attuari iscritti all'Albo sono dipendenti con contratti speciali da società di assicurazione e pochissimi sono quelli che esercitano la libera professione. Questi attuari si occupano per lo più del calcolo di fon-

di-pensione, di assicurazioni, ecc. La tariffa secondo me non ha grande importanza, appunto perchè la maggior parte degli attuari possiede contratti fissi con società. Per gli altri è sempre prevista la possibilità di trattare col cliente circa la fissazione dell'emolumento. Riterrai pertanto, come ho già detto, che la legge si potrebbe approvare.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, passiamo alla discussione degli articoli.

ASQUINI. Non ritengo opportuno che si passi senz'altro alla discussione degli articoli, dal momento che dal corso della discussione mi pare sia emerso chiaramente che molti colleghi non hanno, come io stesso non ho, una esatta cognizione delle funzioni dell'attuario. A mio parere, pertanto, la discussione dovrebbe essere rinviata ad una prossima riunione.

PRESIDENTE. Se lei ritiene di fare formale proposta di rinvio metterò senz'altro in discussione tale proposta.

ASQUINI. Faccio una proposta formale di rinvio, e ritengo che si debba seguire la prassi normale, nominando il relatore.

GIUA. Mi associo alle dichiarazioni del senatore Asquini e propongo che venga nominato relatore l'onorevole Jannaccone, il quale potrà darci sulla questione tutti quei chiarimenti che saranno ritenuti opportuni.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la proposta del senatore Giua s'intende approvata.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Prolungamento dei termini della legge 10 ottobre 1950, n. 842, concernente la durata dei brevetti » (N. 1784).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Prolungamento dei termini della legge 10 ottobre 1950, n. 842, concernente la durata dei brevetti ».

Della materia sulla quale verte il disegno di legge abbiamo già avuto occasione di occuparci quando abbiamo discusso la legge di cui si propone la modifica col provvedimento in esame. Il disegno di legge è composto di tre articoli, nel primo dei quali si dà l'interpretazione auten-

tica sulla applicabilità delle norme della legge precedente a quei brevetti di invenzione industriale che risalgano ad una data posteriore al 10 giugno 1940. Il secondo articolo poi prevede un prolungamento del termine per la presentazione delle domande: a questo proposito, osservo che, vigendo in materia il principio della reciprocità rispetto agli altri Stati, le singole domande debbono essere vagliate, accertando la sussistenza o meno delle condizioni di reciprocità: la necessità di tale procedura giustifica, come osserva la relazione ministeriale, il prolungamento del termine fino a 90 giorni, come è stabilito nell'articolo 2. L'articolo 3 infine rappresenta la correzione di un errore introdotto nel testo della legge precedente. In tale testo era stata usata la particella « o » anziché la congiunzione « e », per cui avrebbe potuto ricavarsi, da tale dizione, che per la concessione del prolungamento fosse necessario solo l'uno o l'altro dei requisiti stabiliti dalla legge, i quali invece con la rettifica proposta vengono collegati. Dati questi brevi chiarimenti, debbo domandare agli onorevoli colleghi se ritengano necessario, anche per questo disegno di legge, la nomina di un relatore, e quindi un rinvio della discussione, ovvero non credano, in considerazione della semplicità delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, di procedere senz'altro all'esame degli articoli.

A questo proposito, mi sia consentito di richiamare l'attenzione della Commissione sulla opportunità di approvare fin d'ora una parte dei disegni di legge sottoposti al nostro esame, anche in previsione dell'ulteriore afflusso di lavoro che si avrà alla ripresa dei lavori parlamentari.

CASTAGNO. Ritengo che potremmo senz'altro procedere all'esame degli articoli del disegno di legge, se potessimo avere sott'occhio il testo della legge che con essi viene modificata.

PRESIDENTE. La legge del 10 ottobre 1950, « Disposizioni circa il prolungamento del periodo di validità dei brevetti per invenzioni industriali », all'articolo primo dice: « La durata dei brevetti per invenzioni industriali in vigore al 10 giugno 1940, appartenenti, anche in virtù di atto della presente legge, a persone fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza o la nazionalità italiana, può essere prolungata quando i titolari di tali brevetti o i loro aventi

causa dimostrino di non averli potuti attuare o farli attuare in tutto o in parte per cause connesse allo stato di guerra ».

Pertanto la variazione da apportare all'articolo primo sarebbe la seguente: « La legge 10 ottobre 1950, n. 842, si applica anche ai brevetti per invenzioni industriali decorrenti da data posteriore al 10 giugno 1940 ».

Su questo punto poi la relazione annessa al disegno di legge dice così: « Secondo la formulazione usata all'articolo 1 della citata legge, avrebbe potuto ricavarsi, in contrasto con tutto lo spirito informatore del provvedimento risultante dalle stesse relazioni parlamentari, che il prolungamento di durata potesse accordarsi esclusivamente ai brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore al 10 giugno 1940 e non anche ai brevetti concessi per domande depositate posteriormente a tale data. Con la precisazione adottata nel disegno di legge si viene ad impedire ogni equivoco e, nello stesso tempo, si armonizza la legge 10 ottobre 1950, n. 842, con le disposizioni contenute in recenti accordi internazionali stipulati con Paesi esteri (Francia, Danimarca) e con la legislazione emanata per materia analoga da quegli Stati nei confronti dei quali potrà avere applicazione la clausola di reciprocità contenuta nell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1950, n. 842 ».

Quindi la variazione è nel senso di chiarire che se anche i brevetti hanno la data posteriore al 10 giugno 1940 possono fruire delle disposizioni della legge.

TARTUFOLI. A me sembra perfettamente logica la disposizione, anzi direi necessaria. Quella legge fu fatta a suo tempo per stabilire che, nei casi in cui si verificano situazioni di forza maggiore, sussiste una proroga.

Ora, escludere dai benefici di questa legge i brevetti che hanno la data posteriore al 10 giugno 1940 e quindi mettere in condizione di inferiorità i brevetti successivi a questa data rispetto ai precedenti, quando abbiamo tutti subito la guerra con tutte le sue conseguenze, mi sembrerebbe un assurdo.

Mi dichiaro pertanto perfettamente favorevole al disegno di legge in discussione che intende sviluppare le applicazioni economiche dello sforzo intellettuale in Italia.

GIUA. Non comprendo la ragione di questa legge: un brevetto lo si può tenere chiuso in un

cassetto oppure si può dare ad una agenzia di brevetti che avverte il titolare poco prima della scadenza per il rinnovo.

Ma non mi preoccupo tanto di questo fatto quanto del fatto che non riesco a comprendere questo concetto di reciprocità. A quel che mi consta, questa reciprocità non c'è tra l'Italia e nessun'altra Nazione, perchè le altre Nazioni prima di dare un brevetto hanno un Ufficio dei brevetti che controlla le invenzioni industriali, mentre in Italia non vi è alcun controllo su queste invenzioni industriali. Chiunque, o direttamente depositando in Prefettura un'ipotetica invenzione, oppure indirettamente rivolgendosi ad una agenzia di brevetti, ottiene un brevetto anche cerveloticamente, senza che abbia una consistenza reale. La legge italiana stabilisce semplicemente che non siano rilasciati brevetti sullo stesso argomento, e ciò per tutelare gli eventuali interessi di coloro che hanno depositato per primi una determinata invenzione.

Perciò io desidererei essere edotto sopra l'importanza di questa legge. Mi dispiace che non si possa chiedere qui ora la presenza del rappresentante del Governo, il quale probabilmente potrebbe chiarire questo mio dubbio.

CASTAGNO. C'è una cosa che il collega Giua dimentica ed è che non basta rinnovare il brevetto dopo il primo anno e poi rinnovarlo dopo i 15 anni; ma occorre che entro i tre anni il brevetto abbia avuto pratica applicazione. Questo è il punto centrale.

Ora, se per cause dipendenti dalla guerra questo brevetto entro i tre anni non ha potuto avere pratica applicazione, il brevetto stesso decade di diritto ed allora diventa di dominio pubblico e perde la sua caratteristica.

Ora, non so se sia nel vero, ma io interpreto la proroga data dell'articolo 1 della legge del 10 ottobre 1950 proprio come una sanatoria delle situazioni che si sono create per questa decadenza dei brevetti non applicati nel periodo di tempo dei tre anni.

Circa il fatto della reciprocità, poi, io dichiaro di ignorarlo e quindi mi rimetto a quello che ha affermato il collega Giua.

TARTUFOLI. È esattissimo quanto dice il collega Castagno. Si vuole sanare quella decadenza cui andrebbe incontro quel brevetto qualora l'applicazione non si fosse avuta nei tre

anni. Ora, ammettiamo per esempio che un brevetto per una determinata materia non si sia potuto realizzare in tempo di guerra: perchè mai dobbiamo perderne il vantaggio, e farlo perdere anche a quel geniale inventore che ha compiuto lo sforzo intellettuale e la conquista in quel particolare campo?

GIUA. Nella legge del 1950 che il Presidente poco fa ha letto, è stabilito che il brevetto deve avere un'applicazione pratica entro tre anni? E che cosa significa applicazione pratica di un brevetto per invenzioni industriali?

CASTAGNO. La legge del 10 ottobre 1950 stabilisce che quei brevetti, che sarebbero scaduti per le varie cause previste dalla legge generale, si intendono prorogati.

Ad esempio, nel campo industriale si inventa un dispositivo qualsiasi e lo si brevetta molte volte semplicemente per tutelarlo per un certo periodo di tempo, e non si applica. Ma ce ne sono di quelli che si applicano effettivamente, e che, se non sono applicati entro i tre anni, cioè se non entrano in prodotto industriale in quel periodo di tempo, decadono e diventano quindi di dominio pubblico. In questi casi in genere si escogita un piccolo artificio, quello cioè di apportare una piccola variante al brevetto precedente e di depositare una richiesta di brevetto suppletivo, e la cosa prosegue. Comunque, se ciò non avviene, dopo tre anni il brevetto decade.

PRESIDENTE. C'è la legge generale del 29 giugno 1939 contenente il testo delle disposizioni legislative sui brevetti per invenzioni industriali.

Adesso qui la questione, secondo me, viene concretata nella proposta che ha fatto il collega Giua. Lui dice che se ci fosse il Ministro potrebbe darci delle delucidazioni in merito; e la Commissione potrebbe in ogni momento richiedere l'intervento del Ministro per dare schiarimenti: ma non possiamo farlo finchè il nuovo Governo non ha avuto il voto di fiducia delle Camere. Pertanto se il senatore Giua insiste nella richiesta di invitare il Ministro a questa nostra riunione, la conseguenza è che dobbiamo rinviare la trattazione di questo argomento.

GIUA. Io non insisterei nella mia richiesta. A me pare però che quel che ha affermato Castagno sia troppo generico.

Io rammento infatti che, nel caso di un mio brevetto, c'è stata una ditta che ha preso questo brevetto il quale sarebbe scaduto dopo 15 anni; io fui avvertito della scadenza e provvidi al rinnovo. Ora, perchè un brevetto non decadde entro tre anni, basterebbe che una ditta dicesse che quel brevetto lo attua lei; in tal modo, anche se non lo attuasse entro tre anni, per gli altri 15 anni il brevetto rinnovato nelle forme di legge sarebbe sempre valido.

Comunque io non insisto nella mia richiesta. Vuol dire che avremo altre occasioni di ritornare sull'argomento.

PRESIDENTE. Allora, se non si fanno altre osservazioni, passiamo senz'altro all'esame e all'approvazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La legge 10 ottobre 1950, n. 842, si applica anche ai brevetti per invenzioni industriali decorrenti da data posteriore al 10 giugno 1940.

(È approvato).

Art. 2.

Le domande di prolungamento che non siano state presentate entro il termine previsto dall'articolo 2 della predetta legge 10 ottobre 1950, n. 842, possono essere proposte entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 10 ottobre 1950, n. 842, è sostituito dal seguente:

« Il prolungamento non può essere concesso per i brevetti per invenzioni industriali che, posteriormente al 10 giugno 1940, fossero stati dichiarati decaduti per una delle cause contemplate dalle norme in vigore e per i quali non risultino adempite le formalità prescritte per la loro reintegrazione.

« Esso si computa dalla scadenza del brevetto o, se questa è anteriore alla data di en-

trata in vigore della presente legge, da questa data ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Proroga al 31 dicembre 1951 del termine per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli** » (N. 1796) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga al 31 dicembre 1951 del termine per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli », già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge è costituito da un solo brevissimo articolo, nel quale si stabilisce che il termine per la liquidazione del Comitato italiano petroli viene prorogato al 31 dicembre 1951. Per quanto il disegno di legge non sia accompagnato da una relazione ministeriale la quale chiarisca i motivi per cui la proroga viene richiesta, ritengo che i termini fissati dalla legge precedente siano prossimi alla scadenza o già scaduti. D'altro canto bisogna tener conto degli ostacoli e dei ritardi che inevitabilmente si incontrano quando si procede ad una liquidazione, i quali possono essere stati tali da giustificare pienamente il provvedimento in esame.

MOLINELLI. Faccio presente che il provvedimento di proroga attualmente al nostro esame non è il primo che ci venga presentato dal Ministero, essendo stato preceduto già da numerosi provvedimenti analoghi. Ritengo quindi che sarebbe opportuno chiarire i motivi per cui ci viene richiesta questa ulteriore proroga, in modo che si possa avere una idea chiara sul tempo che ancora occorrerà per giungere alla chiusura della liquidazione.

Propongo quindi che venga senz'altro nominato un relatore, in modo da procedere ad un

esame accurato della materia, prima di prendere una deliberazione.

PRESIDENTE. Faccio osservare che l'eventuale accoglimento della proposta dell'onorevole Molinelli ci costringerebbe a rinviare la votazione alla ripresa dei lavori parlamentari. Ne conseguirebbe una *vacatio legis*, in quanto, mentre verrebbe a scadere il termine di legge, se non si approvasse la proroga, d'altro canto non interverrebbe una diversa disciplina legislativa della materia.

GIUA. Ritengo che la proposta dell'onorevole Molinelli debba essere accettata. Ricordo, a questo proposito, che il Ministro dell'industria, nella sua esposizione al Senato, come del resto il relatore, onorevole Origlia, ebbe a dichiarare che dalla liquidazione del Comitato italiano pettoli sarebbe derivata al Ministero una disponibilità di circa 6 o 7 miliardi. Ora, se, dopo l'impegno del Ministro, noi approviamo una proroga dei termini per la liquidazione del Comitato, probabilmente tale somma non sarà a disposizione del Ministero prima che passi un periodo di tempo ancora molto lungo. Per questi motivi ritengo necessaria la nomina di un relatore che faccia le opportune indagini e ci dia tutti i chiarimenti necessari.

DE LUCA. Desidererei sapere se la legge alla quale si fa riferimento nel provvedimento in esame era già una legge di proroga ovvero era la legge in cui si disponeva la messa in liquidazione del Comitato. Se quest'ultima ipotesi fosse esatta, bisognerebbe osservare che il periodo di un anno e mezzo per procedere ad una liquidazione è tutt'altro che eccessivo, e quindi non mi pare vi sarebbe ragione di avanzare riserve od obiezioni.

MOLINELLI. Rispondo all'onorevole De Luca che il decreto di liquidazione è del 22 marzo 1947 e porta il numero 623. Il termine in esso stabilito viene semestralmente prorogato: se non erro l'ultima scadenza è quella del 30 giugno 1951, per cui la *vacatio legis* a cui accennava il Presidente sussisterebbe già. Noi non abbiamo alcuna assicurazione che l'ulteriore richiesta di proroga avanzata dal Ministero, la quale porterebbe il termine al 31 dicembre 1951, possa essere l'ultima, e non sarà seguita, alla scadenza, da una nuova richiesta analoga.

Stando così le cose, ritengo che il problema debba essere attentamente considerato, se non

se ne vuole rimandare all'infinito la soluzione definitiva.

DE LUCA. Come gli onorevoli colleghi sanno, la liquidazione è uno stato giuridico intermedio tra la morte e la vita di una impresa. Esso potrebbe definirsi un prolungamento della vita dell'azienda, che ha lo scopo di consentire una proroga delle conseguenze di una attività economica che è stata già esplicita in tutte le sue manifestazioni. Se è vero questo, appare chiaro che non è possibile arrestare la liquidazione prima che essa sia giunta a conclusione. In altri termini, noi non potremmo non approvare la legge, perchè ciò provocherebbe una situazione assurda, dato che si arresterebbe una liquidazione prima della sua conclusione. Incidentalmente, debbo dichiarare di essere consenziente con l'onorevole Molinelli per quanto riguarda la critica alle resistenze che vengono frapposte quando si tratta di chiudere l'attività di un determinato ente, tanto più che si tratta quasi sempre di enti i quali in sostanza sfruttano lo Stato. Questa considerazione però può rientrare in un esame generale, ma nell'applicazione immediata e nell'ipotesi concreta che viene sottoposta al nostro esame, noi non possiamo fare altro che concedere la proroga, accompagnandola eventualmente con una raccomandazione viva e pressante che si giunga sollecitamente ad una definitiva soluzione del problema. Un eventuale diniego della proroga porrebbe l'ente in liquidazione in una situazione addirittura senza vie di uscita. Data questa necessità giuridica e pratica che ci costringe ad approvare il disegno di legge, considerando anche che il termine che ci viene richiesto è di soli 6 mesi, sarei d'avviso di approvare senz'altro il provvedimento proposto, accompagnando la nostra deliberazione con un voto preciso al Ministro, nel quale lo si ammonisca che altre proroghe non saranno concesse, in modo da stimolare il Ministero stesso a giungere sollecitamente ad una definitiva soluzione del problema.

PRESIDENTE. Dalla lettura della legge 28 giugno 1950, n. 482, possiamo concludere che sul terreno pratico è opportuno approvare senz'altro la legge.

MOLINELLI. Volevo far solamente osservare che questa legge nacque con la nomina di una Commissione di liquidazione del Comitato

italiano petroli, Commissione che non riuscì a raggiungere il suo scopo, fino a quando con legge fu nominato un liquidatore unico con la intimazione di procedere alla completa liquidazione del Comitato italiano petroli entro un anno. L'anno è scaduto e il liquidatore non ha compiuto il suo lavoro. Siccome i fondi a disposizione del C.I.P. potrebbero essere utilizzati dal Ministero dell'industria, l'attuale situazione comporta il ritardo nell'utilizzo di una cifra notevole.

Però, se si tratta di approvare la legge per opportunità, io non sono assolutamente contrario, pur dichiarando che desidero che sia accolta la proposta del senatore De Luca, perchè si inviti il Governo a non chiedere in prosieguo altre proroghe.

TARTUFOLI. Faccio presente che non sempre si possono utilizzare nel tempo voluto dei fondi derivanti da una liquidazione, dato che molti elementi estranei alla volontà dello stesso liquidatore influiscono sull'esecuzione della sua opera. Spesso gli operai chiedono degli aumenti; ne nascono delle contestazioni che fanno perdere del tempo e che prolungano la procedura di liquidazione.

Consento nell'opportunità di utilizzare i fondi disponibili ai fini utili. Sono del parere, quindi, di approvare la legge e di approvare l'ordine del giorno del senatore De Luca che

invita il Ministro perchè voglia far accelerare l'azione del liquidatore.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione il disegno di legge composto dell'articolo unico che rileggo:

Articolo unico.

Il termine di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 1950, n. 482, per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli, è prorogato al 31 dicembre 1951.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore De Luca, così formulato: « La 9ª Commissione del Senato sollecita dal Governo la più efficace sua attività di stimolo e di vigilanza perchè la liquidazione del Comitato italiano petroli sia completata entro la proroga oggi approvata e cioè non oltre il 31 dicembre 1951 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 17,25.